



## Nota informativa

circa la possibilità di svolgere alcune attività in Parrocchia a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e della dichiarazione della Lombardia a zona ad alto rischio

5 novembre 2020

La normativa governativa in vigore, con le determinazioni particolari per la Lombardia come “area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, indica i protocolli che si è tenuti a seguire scrupolosamente **dal 6 novembre fino almeno al 20 novembre 2020**. Tali disposizioni però potrebbero essere aggiornate in ragione della continua evoluzione normativa. Sarà premura della Curia darne accurata notizia.

**Con la presente nota si intende offrire un quadro sintetico e uno schema immediato** per aiutare nell’applicazione delle norme. Nel frattempo si sta elaborando una riflessione pastorale che offrirà nei prossimi giorni linee più approfondite.

**Le celebrazioni** sono possibili, seguendo rigorosamente le indicazioni.

Il DPCM al n. 1.9.q. permette “le funzioni religiose... nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo... integrati con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico” (che si possono trovare su [www.diocesibg.it](http://www.diocesibg.it)).

**I fedeli** possono partecipare alle celebrazioni e ciò presuppone l’autorizzazione allo spostamento entro i confini del proprio comune (vedi allegato 1).

**La catechesi per tutte le fasce di età** viene sospesa.

**Gli oratori rimangono chiusi**, compresi i campi, i cortili e gli spazi di libero accesso.

**Le riunioni parrocchiali e i vari incontri** sono possibili solo in modalità a distanza on-line

**Le celebrazioni delle Cresime e delle Prime Comunioni** sono possibili secondo le indicazioni già date ([vedi allegato 2](#)).

**I cori** sono permessi solo secondo le precise indicazioni normative di distanziamento.

**I cortei e le processioni** non sono possibili.

**La visita agli ammalati** è sospesa, anche da parte dei ministri straordinari della comunione. I sacerdoti però potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti ([vedi allegato 3](#)).

**Le concessioni di spazi** per assemblee, attività, feste, gruppi vari non sono possibili.

**Le attività sportive** non sono possibili.

**La vendita di alimenti** non è possibile.

**Alle fraternità sacerdotali** si raccomanda di utilizzare la modalità a distanza on-line.

### IN ALLEGATO

1. Nota circa gli spostamenti per celebrazioni nella “zona rossa”
2. Nota circa le Cresime e le Prime Comunioni nella “zona rossa”
3. Nota circa la visita ai malati nelle “zone rosse”
4. Modello autocertificazione per un sacerdote
5. Modello autocertificazione per i fedeli
6. Modello autocertificazione per sacristi, organisti, volontari
7. Modello autocertificazione per padrini e madrine

## ALLEGATO 1

### Nota circa gli spostamenti per celebrazioni nella “zona rossa”

Il Ministro della Salute con provvedimento valevole dal giorno 6 novembre 2020, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”. L’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM.

L’art. 1 c. 9 lettera p stabilisce che “l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. L’art. 1 c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate.

Lo stesso art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Lo stesso, al n. 1.9.q. permette “le funzioni religiose... nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo... integrati con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico”, quindi si presuppone la possibilità di partecipare alle celebrazioni e l’autorizzazione allo spostamento entro i confini del proprio comune.

In particolare:

**I sacerdoti e i diaconi**, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale "comprovate esigenze lavorative".

**I fedeli** possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo attentamente i Protocolli di igienizzazione, tutela e distanziamento.

**Il numero della capienza**, calcolato nel metro di distanza frontale e laterale per posto, va indicato sulle porte della chiesa. Si fa nota che tale numero complessivo va rispettato anche concedendo ai gruppi familiari di sedersi accanto.

**È vivamente raccomandato che i fedeli si rechino solo nella chiesa del proprio comune** o nelle vicinanze della propria abitazione.

**Sacristi, organisti e coloro che svolgono un servizio liturgico**, retribuiti o volontari, se sottoposti a controllo nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale "comprovate esigenze lavorative". “Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19” (Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27.03.2020).

Si allegano i moduli per l’autocertificazione.

## ALLEGATO 2

### Nota circa le Cresime e le Prime Comunioni nella “zona rossa”

L'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l'art. 1 dello stesso DPCM, che al c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni permettono la celebrazione della Cresima nelle modalità indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Lo stesso art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**Vista la particolare situazione, suggeriamo che il Parroco faccia discernimento con la Comunità cristiana** (specie con il Consiglio Pastorale o i catechisti) circa l'opportunità di celebrare i sacramenti nelle date fissate nel mese di novembre o se rinviare a un altro periodo. Venga comunque data a ciascuna famiglia la possibilità di celebrare il sacramento in un altro periodo.

**I padrini o le madrine** possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all'interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Lo stesso vale per i **testimoni di un matrimonio**.

**I genitori del comunicando o del cresimando**, se sottoposti a controllo potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

**Gli altri fedeli** possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell'aula liturgica e seguendo i Protocolli. È vivamente raccomandato che si rechino solo nella chiesa nel proprio Comune o nelle vicinanze della propria abitazione.

Si allega il modulo per l'autocertificazione.

## ALLEGATO 3

### Nota circa la visita ai malati nelle “zone rosse”

Con l'inserimento della Lombardia nelle “aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddette “zone rosse”, si indica di **sospendere le visite ai malati anche da parte dei Ministri Straordinari della Comunione**.

**I sacerdoti** potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti per l'amministrazione della Confessione, dell'Unzione e del Viatico con le seguenti modalità:

- si inviterà ad arieggiare la camera prima e dopo la visita;
- l'unzione avverrà mediante un batuffolo di cotone o altro strumento;
- prima e dopo il Ministro si igienizzerà accuratamente le mani;
- si privilegerà la comunione sulle mani;
- nella stanza ci siano meno persone possibili;
- durante la visita il Ministro indosserà la mascherina.